

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della direzione generale per la traduzione del Parlamento europeo adottata nell'ambito della gara d'appalto MT/2011/EU, vertente sulla prestazione di servizi di traduzione in maltese, che ha respinto all'apertura l'offerta presentata dalla ricorrente per violazione dell'obbligo di segretezza;
- condannare il convenuto alle spese, incluse quelle sostenute dalla ricorrente;
- dichiarare che la ricorrente ha il diritto di richiedere il risarcimento del danno cagionato dalla decisione impugnata.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

- 1) Primo motivo, vertente sulla:
 - violazione dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento finanziario, dell'articolo 143 delle modalità di esecuzione e dell'articolo 2.4 del bando di gara MT/2011/EU e, di conseguenza, dell'eccezione di inapplicabilità ex articolo 277 TFUE.
- 2) Secondo motivo, vertente sulla:
 - violazione del principio di proporzionalità.
- 3) Terzo motivo, vertente sulla:

— violazione del principio della parità di trattamento.

4) Quarto motivo, vertente sulla:

— violazione dell'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea, poiché l'amministrazione aggiudicatrice non ha ascoltato la ricorrente prima di adottare la decisione impugnata.

5) Quinto motivo, vertente sulla:

— insufficienza di motivazione della decisione impugnata.

Ordinanza del Tribunale 2 dicembre 2011 — Bard/UAMI — Braun Melsungen (PERFIX)

(Causa T-342/09) ⁽¹⁾

(2012/C 32/83)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 256 del 24.10.2009.